



COMUNE DI CERVETERI

(Provincia di Roma)

ORD. n. 21 del 08/07/2009

IL SINDACO

Rilevato che

- nel territorio comunale, così come emerge dai ripetuti esposti e segnalazioni pervenute sia agli uffici comunali che alle Forze dell'ordine operanti sul territorio, si registrano episodi di disturbo alla quiete pubblica causati sia da emissioni effettuate con impianti di diffusione sonora, con particolare riguardo alle attività di intrattenimento musicale poste in essere da esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, che da schiamazzi o comunque di altre azioni rumorose, in specie nelle ore notturne, concentrati soprattutto attorno a taluni pubblici esercizi;
- tali episodi sono inoltre accompagnati dall'abbandono, dopo l'uso, in strade, porticati e piazze di contenitori di bevande ed alimenti e resti di cibo;

Considerato che

la predetta situazione ha assunto proporzioni rilevanti ed è riconducibile anche alla consumazione previo asporto di bevande alcoliche ed alimenti praticata da numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio ed aperti nelle ore serali e notturne;

Ritenuto

di dover provvedere in merito al fine della tutela della salute pubblica, anche sotto il profilo del contenimento dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita, adottando una regolamentazione che, tenendo conto delle giuste ragioni degli esercenti, garantisca il diritto al riposo ed alle occupazioni degli abitanti delle zone interessate, anche in considerazione della vocazione turistica dei luoghi;

Dato atto che

le bevande ed alimenti venduti per asporto vengono consumati all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;

Ritenuto necessario dover provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Dato atto che gli interventi in materia, pur nel riconoscimento del diritto alla libera attività imprenditoriale dei pubblici esercenti, intendono richiamare gli stessi all'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza, attivando se del caso direttamente le autorità competenti, così come riconosciuto da sentenze della Corte di Cassazione;

Dato atto che sussistono le condizioni di urgenza per l'adozione di un provvedimento per le finalità di cui al comma precedente;

Richiamata

l'Ordinanza del Sindaco n° 68 del 19/7/2005 con la quale veniva uniformata la disciplina degli orari della rete distributiva commerciale e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Visti

- la Legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447/95 e nelle more dell'approvazione del relativo Piano di zonizzazione;
- l'articolo 659 del Codice Penale che titola "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";
- gli articoli 9, 10, 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza adottato con R.D. 18/6/1931 n° 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- la Legge Regionale 29/11/2006 n° 21;

l'articolo 38 del Regolamento di Polizia Locale il quale prevede che " ... *L'attività di intrattenimento esercitata nei locali pubblici che comporti l'uso di strumenti musicali è oggetto di autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale, la quale conterrà apposite prescrizioni, tenuto conto del tipo di attività e dell'ubicazione del pubblico esercizio ...*";

- l'articolo 54, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla legge 125/2008, che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone informazione al Prefetto;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

È fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, ai titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o intrattenimenti pubblici, ai titolari di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti, ai titolari di circoli pubblici e privati di qualsiasi genere:

- 1) Di assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da evitare la diffusione di suoni e rumori molesti;
- 2) di vigilare affinché, nelle immediate vicinanze dei locali, i frequentatori evitino schiamazzi e comunque comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata;
- 3) di collocare nelle immediate vicinanze degli esercizi appositi contenitori di rifiuti al fine di garantire la pubblica igiene;
- 4) di asportare entro un'ora dalla chiusura degli esercizi i residui di consumazioni dal suolo pubblico nelle immediate adiacenze dei locali e dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare i contenitori dei rifiuti all'interno dell'esercizio;
- 5) di svolgere attività di intrattenimento musicale all'esterno solo previa apposita autorizzazione comunale, nel limite di tollerabilità acustica, e nel rispetto tassativo delle fasce orarie di riposo fissate dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 23,00 alle ore 10,00 (24,00/10,00 nei giorni prefestivi e festivi).



Handwritten signature or initials.

È inoltre vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili.

Gli accertamenti tecnici sulla entità delle emissioni, ove necessari, saranno effettuati d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli esercenti in caso di accertata violazione dei limiti di tollerabilità.


Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.

Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale, gli altri della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. Si da atto che la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati avviene mediante pubblicazione all'albo Comunale e pubblicizzazione all'utenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni o, alternativamente, al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



- Manda copia della presente Ordinanza
- all'Ufficio Messaggi per l'affissione all'Albo Pretorio;
 - al Servizio AA.GG. per la divulgazione attraverso il sito internet comunale;
 - al Servizio Attività Produttive per la trasmissione alle Associazioni di Categoria dei settori interessati;
 - al Corpo di Polizia Locale;
 - alle locali Stazioni dell'Arma dei Carabinieri;
 - al sig. Prefetto di Roma



Gino Ciogli
Gino Ciogli